

461 **/2021** REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA composta dai seguenti Magistrati: Antonio Galeota Presidente Andrea Luberti Consigliere Giuseppe di Pietro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZAn. 461 /2021 nel giudizio iscritto al n. 61637 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di: 1) la società International Hostels s.r.l., con sede a Firenze in via Ricasoli n. 9, in persona del curatore fallimentare dott.sa Brazzini Francesca, nata a Firenze il 17.1.1962, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Federico Donati, presso il cui studio, sito a Firenze in via Giovan Battista Amici n. 20, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo pec indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: federico.donati@firenze.pecavvocati.it; 2) Frisina Alessia, nata a Catania il 15.1.1976 e residente a Seminara (RC) in via Santa Maria delle Grazie n. 1, nella qualità di amministratore unico della fallita società International Hostels s.r.l., per il periodo 2017-2018, rappresentata e difesa

giusta procura in atti dall'avv. Antonino Frisina, presso il cui studio, sito a Seminara (RC) in via S. Maria le Graie n. 1, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo pec indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: studiofrisina@pec.it; esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, all'udienza pubblica del 4 novembre 2021, il relatore e il P.M., nella persona del proc. reg. Acheropita Rosaria Mondera, nonché l'avv. Federico Donati per il Fallimento della società International Hostels s.r.l. e l'avv. Antonino Frisina per la convenuta Frisina Alessia; Ritenuto in FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la società International Hostels s.r.l., in persona del curatore fallimentare, nonché Frisina Alessia, nella qualità di amministratore unico per gli anni 2017 – 2018 della fallita società International Hostels s.r.l., chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore del Comune di Firenze, nella misura complessiva di € 6.820,50, ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali. A sostegno della domanda, ha dedotto che il gestore della struttura

ricettiva "Academy Hostel", sita a Firenze in via Ricasoli n. 9,	
identificato nella International Hostels s.r.l., dichiarata fallita con	
sentenza del Tribunale di Firenze n. 9/2019 del 14.1.2019, avrebbe	
omesso di versare al Comune le somme incamerate a titolo di	
imposta di soggiorno, per il periodo agosto 2017 – aprile 2018.	
La contestazione erariale nasce da una nota del Comune di Firenze	
(n. 0393026/2018), che segnalava l'omesso versamento dell'imposta	
di soggiorno da parte di numerosi albergatori, tra i quali il gestore	
della struttura <i>de qua</i> .	
Dalla successiva attività istruttoria, sarebbe emerso che, per il	
periodo agosto 2017 – aprile, le convenute non avevano provveduto	
a riversare al Comune di Firenze le somme incamerate a titolo di	
imposta di soggiorno. Poiché la società non aveva depositato	
sufficiente attendibile documentazione, necessaria a ricostruire le	
imposte evase, il <i>quantum</i> sarebbe stato determinato con il metodo	
induttivo, assumendo come parametro il numero dei posti letto gestiti	
dall'impresa e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive	
presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio (il c.d. tasso	
medio di occupazione, previsto dal comma 6 dell'art. 10 dell'apposito	
Regolamento, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33	
del 20.6.2011 e successivamente modificato con le delibere n.	
21/2012, n. 50/2014 e n. 12/2015).	
Del danno sarebbero responsabili, in solido, sia la società che	
l'amministratore unico.	
A seguito dell'invito a dedurre, ritualmente notificato sia all'impresa (il	

2.9.2019) che alla sig.ra Frisina (il 24.10.2019), non sarebbe stata	
presentata alcuna memoria difensiva.	
A parere del Pubblico Ministero, la condotta integrerebbe gli estremi	
dell'illecito erariale.	
Infatti, qualora sia istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno, il	
gestore di una struttura ricettiva assumerebbe la qualifica di agente	
contabile (Sezioni riunite, sent. n. 22/2006/QM); sarebbe tenuto a	
rendere il conto giudiziale della gestione e, in caso di danno erariale,	
sarebbe soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass.	
Sezioni Unite, sent. n. 19654/2018). L'elemento psicologico	
consisterebbe nella consapevolezza, da parte del soggetto - gestore,	
di dover riscuotere la tassa di soggiorno e di doverla riversare al	
Comune e, nonostante ciò, nel non ottemperarvi.	
Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna delle	
convenute al pagamento in solido in favore del Comune di Firenze	
della somma di € 6.820,50, oltre accessori e con vittoria di spese.	
La Curatela del fallimento della società International Hostels s.r.l,	
costituendosi in giudizio, ha posto in evidenza che i fatti risalirebbero	
ad un periodo antecedente alla declaratoria di fallimento ed ha	
eccepito in via preliminare l'inammissibilità o l'improponibilità della	
domanda, deducendo che sarebbe stata proposta in violazione del	
principio del necessario accertamento unitario di tutti i crediti	
nell'ambito della procedura fallimentare, previsto dall'art. 52 l. fall.,	
essendo la verifica del passivo indiscutibilmente funzionale al rispetto	
 della par condicio creditorum.	

In secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità della citazione per	
insussistenza dell'interesse ad agire, deducendo che il Comune di	
Firenze avrebbe già presentato domanda di ammissione al passivo	
per lo stesso titolo dedotto in questa sede, per un importo addirittura	
leggermente superiore (€ 7.120,50); la domanda di insinuazione	
sarebbe stata già dichiarata esecutiva e non opposta.	
Nel merito, il difensore ha insistito per la reiezione della domanda; col	
favore delle spese di lite.	
La convenuta Frisina Alessia, costituendosi in giudizio il giorno prima	
dell'udienza di discussione, ha dedotto che la Polizia Municipale di	
Firenze avrebbe utilizzato illegittimamente il sistema	
dell'accertamento induttivo di cui al DPR n. 600/73, proprio del	
procedimento tributario, basandosi su alcuni dati scarsamente	
significativi (numero di materassi, caratteristiche della struttura	
ricettiva) e tralasciandone altri più decisivi (come l'effettivo numero	
delle persone presenti nell'ostello).	
In secondo luogo, ha contestato l'attualità del danno, sull'assunto che	
il Comune di Firenze si sarebbe già insinuato al passivo fallimentare	
e vi sarebbe stato ammesso quale creditore privilegiato.	
Da ultimo, ha dedotto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 180 del c.d.	
decreto rilancio, sarebbe applicabile unicamente una sanzione	
amministrativa per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno,	
previo reale accertamento delle presenze effettive nella struttura; ne	
conseguirebbero la cessazione della materia del contendere e il	
difetto di giurisdizione della Corte dei conti.	

Ha concluso, pertanto, per la reiezione della domanda e, in via gradata, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e compensi. All'udienza di discussione, il PM si è opposto all'ammissione della memoria difensiva della convenuta Frisina Alessia, perché tardiva. Nel merito. ha dedotto che l'accertamento sarebbe stato correttamente effettuato secondo le prescrizioni del regolamento comunale e che, come ritenuto dalla giurisprudenza contabile, l'attualità e la concretezza del danno sarebbero escluse solo dall'effettiva riscossione delle somme ammesse al passivo e non dalla mera insinuazione, che potrebbe rimanere concretamente infruttuosa. Il procuratore della convenuta Frisina Alessia ha contestato l'inammissibilità della memoria di costituzione per tardività. deducendo che le difese concretamente articolate non incorrerebbero in nessuna preclusione. Nel merito, ha ribadito che l'imposta dovrebbe essere certa, liquida ed esigibile e che, nel caso in esame, sarebbe stata invece determinata in via equitativa e in maniera inattendibile, sia nell'an che nel quantum; ha insistito nella qualificazione della domanda come temeraria, atteso che sarebbe documentalmente provato che l'Amministrazione sia stata ammessa allo stato passivo, con la conseguenza che vi potrebbe essere un'inammissibile duplicazione delle poste creditorie; ha aggiunto che, con il c.d. decreto rilancio, sarebbe prevista un'ulteriore ipotesi di rivalsa da parte del Comune,

con il rischio di un'ulteriore moltiplicazione dello stesso credito. Per il resto, si è riportato integralmente alle argomentazioni enucleate nella memoria di costituzione. Il procuratore della Curatela fallimentare, dopo aver espresso serie perplessità in ordine ai criteri seguiti nella ricostruzione del quantum della posta risarcitoria. ha ribadito, pur prendendo atto dell'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in punto di giurisdizione, che nel caso in esame l'azione erariale difetterebbe in concreto dell'interesse ad agire, in quanto il Fallimento sarebbe stato già ammesso allo stato passivo e per una cifra superiore; qualora venisse emessa una sentenza di accoglimento, si tratterebbe di una decisione inutiliter data, perché di fatto ineseguibile, come accaduto in diverse occasioni. Ha insistito per la reiezione della domanda, con vittoria di spese. In sede di replica, il PM si è richiamato alla costante giurisprudenza contabile, in ordine alle eccezioni della Curatela fallimentare; ha insistito per l'inammissibilità del deposito tardivo della memoria di costituzione della convenuta Frisina; in merito al *quantum*, ha dedotto che l'inammissibilità di criteri equitativi comporterebbe di per sé l'impossibilità di ricostruire le imposte evase, in quanto al gestore basterebbe omettere di presentare gli elenchi, per sottrarsi a qualunque responsabilità; si è opposta alla declaratoria del difetto di giurisdizione sollevato in riferimento al c.d. decreto rilancio, riportandosi alla giurisprudenza contabile, pressoché pacifica sul punto.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto della domanda.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la società International Hostels s.r.l., in persona del curatore fallimentare, nonché Frisina Alessia, nella qualità di amministratore unico per gli anni 2017 − 2018 della fallita società International Hostels s.r.l., chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore del Comune di Firenze, nella misura complessiva di € 6.820,50, ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il gestore della struttura ricettiva "Academy Hostel", sita a Firenze in via Ricasoli n. 9, identificato nella International Hostels s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze n. 9/2019 del 14.1.2019, avrebbe omesso di versare al Comune le somme incamerate a titolo di imposta di soggiorno, per il periodo agosto 2017 – aprile 2018.

2. <u>La questione dell'ammissibilità della memoria di</u> costituzione della convenuta Frisina Alessia.

In sede di discussione, il PM si è opposto all'ammissione della memoria difensiva della convenuta Frisina Alessia, deducendo che si sarebbe tardivamente costituita oltre il termine di venti giorni prima

9	
dell'udienza.	
In effetti, si rileva che la convenuta si è costituita tardivamente solo in	
data 2.11.2021, il giorno prima dell'udienza.	
L'eccezione non può essere però accolta, in quanto la tardività della	
costituzione non comporta l'inammissibilità ex se della memoria, ma	
soltanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 90 c.g.c., la decadenza dal	
potere di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili	
d'ufficio.	
La disposizione è ispirata alla stessa <i>ratio</i> dell'art. 167 c.p.c., essendo	
finalizzata a mettere tutti i protagonisti del processo in condizione di	
conoscere il thema decidendum già prima dell'udienza di discussione.	
Le decadenze e le preclusioni ovviamente non sono del tutto	
coincidenti, a causa della diversa struttura processuale e	
dell'impossibilità di proporre, nel giudizio di responsabilità	
amministrativa, sia la domanda riconvenzionale che l'istanza per la	
chiamata del terzo.	
Pertanto, il convenuto che si costituisce tardivamente potrà proporre	
mere difese e segnalare le eccezioni rilevabili d'ufficio. Ne consegue	
che non può essere dichiarata sic et simpliciter l'inammissibilità della	
memoria di costituzione tardiva, ma dovrà essere verificato se, in	
concreto, siano state sollevate eccezioni processuali e di merito non	
rilevabili d'ufficio.	
3. <u>L'inammissibilità della domanda proposta nei confronti della</u>	
convenuta Frisina Alessia, nella qualità di amministratore	
1	1

unico della società per gli anni 2017 – 2018.

In via preliminare, si deve rilevare ex officio che la convenuta Frisina	
Alessia non è stata citata in proprio e per un autonomo titolo di	
responsabilità enucleato nella causa petendi, ma "in qualità di	
Amministratore Unico della società International Hostels s.r.l., nel	
periodo 2017 – 2018" (cit., pag. 7).	
In altri termini, è stata convenuta in giudizio la stessa società fallita, in	
persona dell'amministratore unico dell'epoca.	
Così come formulato, l'atto di citazione è inammissibile nei confronti	
della convenuta Frisina Alessia, nella qualità di amministratore unico	
della società fallita, in quanto "l'effetto principale della dichiarazione di	
fallimento per il debitore, ai sensi dell'art. 42 della L. n. 267/1942, è	
rappresentato dallo spossessamento dei suoi beni. Tale disposizione,	
peraltro non modificata dall'art. 40 del D. Lgs. n. 5/2006, recita che "la	
sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito	
dall'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla	
data della dichiarazione". Ebbene, tale fenomeno (spossessamento)	
non consente al fallito di amministrare il proprio patrimonio né di	
compiere, sullo stesso, atti di disposizione, sicché il legislatore",	
all'art. 43, aggiunge che "nelle controversie, anche in corso, relative a	
rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, sta in	
giudizio il curatore fallimentare" (Sez. Giur. Calabria, sent. n.	
155/2017).	
Ne consegue che parte del giudizio è solo la società International	
Hostels s.r.l. in persona del Curatore fallimentare.	
4. Le eccezioni preliminari. A) L'improcedibilità dell'azione per	

violazione dell'art. 52 L. F.

La Curatela del Fallimento della società International Hostels s.r.l, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda, deducendo che sarebbe stata proposta in violazione del principio del necessario accertamento unitario di tutti i crediti nell'ambito della procedura fallimentare, previsto dall'art. 52 l. fall., essendo la verifica del passivo indiscutibilmente funzionale al rispetto della par condicio creditorum. L'eccezione non può essere accolta. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, "la giurisdizione che su un rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti permane anche nel caso di fallimento del debitore" (Cass. SS.UU. 16.5.2008 n. 12371; Cass. SS.UU., 3.7.2012 n. 11073). "La questione (...) esula, quindi, dalla cognizione del Tribunale fallimentare, il quale ha il compito "di valutare l'ammissibilità dei crediti al passivo fallimentare e la loro collocazione, nonché vigilare sulla realizzazione dell'attivo" (Sez. I App., 8.6.2015 n. 374), mentre "compete alla Corte dei conti "accertare l'an e il quantum debeatur con un processo del tutto indipendente da quello di verifica dei crediti svolto davanti al Giudice delegato alla procedura concorsuale" (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 233/2019). "Né osta a tale tesi il principio di divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari o individuali, di cui all'art. 51 L.F., poiché è evidente che dette azioni da farsi valere nell'ambito della procedura sopra richiamata, presuppongono un accertamento sull'esistenza, anche sub condicione, del credito, da farsi valere nel rispetto della par condicio creditorum. E la sedes materiae per l'accertamento del credito è davanti a questa Corte" (Sez. I App., 10.5.2018 n. 198). In ordine alla questione dell'eventuale inopponibilità della sentenza della Corte dei conti alla procedura fallimentare, la giurisprudenza ha chiarito che "la Suprema Corte - sulla scorta della premessa secondo cui, nel caso in cui sia pendente controversia su di un credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (come nel caso di specie, in quanto l'accertamento della sua sussistenza è devoluto alla giurisdizione contabile: art. 1, comma 1, c.g.c.), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, e, quindi, possono ammetterlo al passivo fallimentare con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice competente"; "in relazione all'esito di tale giudizio (in termini Cass, SS.UU., n. 12371/2008) - ha statuito la permanenza della giurisdizione contabile sull'azione risarcitoria pubblicistica per danno erariale anche nel caso di fallimento del debitore (sent. n. 11073/2012)" (Sez. II App., sent. n. 107/2021). Ne consegue la reiezione dell'eccezione. 4. Le eccezioni preliminari. B) L'improcedibilità della domanda per insussistenza del danno. In via preliminare, il difensore della Curatela fallimentare ha eccepito, l'inammissibilità altresì. della citazione per insussistenza dell'interesse ad agire, deducendo che il Comune di Firenze avrebbe già presentato domanda di ammissione al passivo per lo stesso titolo

dedotto in questa sede, per un importo addirittura leggermente	
superiore (€ 7.120,50); la domanda di insinuazione sarebbe stata già	
dichiarata esecutiva e non opposta.	
Analogamente, il procuratore della convenuta Frisina Alessia,	
articolando non un'eccezione ma una mera difesa, ha contestato	
l'attualità del danno, sull'assunto che il Comune di Firenze si sarebbe	
già insinuato al passivo fallimentare e vi sarebbe stato ammesso	
quale creditore privilegiato.	
L'eccezione della Curatela è priva di pregio, in quanto "la sussistenza	
del danno erariale potrebbe venir meno soltanto ove	
l'Amministrazione recuperasse concretamente l'intero" (Sez. App.	
Sicilia, sent. n. 242/2018).	
Pertanto, "non può assumere alcuna decisiva rilevanza, ai fini di	
escludere la persistenza del danno erariale e di precludere	
l'esperibilità, da parte del P.M. contabile, dell'azione di responsabilità	
amministrativa, il mero fatto che l'Amministrazione danneggiata,	
avvalendosi di una sua legittima facoltà, abbia provveduto ad	
insinuare il proprio credito nella "massa passiva" del fallimento"	
(ibidem).	
In linea più generale, in merito alla concorrenza con la concomitante	
azione civile, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che	
il sistema della "doppia tutela erariale" dà luogo ad un'interferenza di	
giudizi del tutto indipendenti (<i>ex plurimis</i> , Cass. SS. UU., sentt. n.	
 822/1999 e n. 22406/2018). Il punto di equilibrio è costituito dal	
divieto di risarcire due volte il medesimo danno nella sua integralità,	

sicché nell'esecuzione di una delle due condanne occorrerà comunque detrarre quanto si sia già conseguito con l'altra azione. Sotto questo profilo, è evidente come non sia configurabile alcuna violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale, atteso che nel sistema complessivo di tutela il fatto non può essere concretamente sanzionato più di una volta (e il risarcimento del danno non può mai costituire oggetto di duplicazione, sul piano del concreto recupero delle somme).

Ne consegue la reiezione dell'eccezione.

5. L'esame del merito della domanda.

Nel merito, la domanda è fondata.

Comune di Firenze dalla fallita società "International Hostels s.r.l.", a seguito del mancato riversamento delle somme introitate tra il mese di agosto del 2017 e l'aprile del 2018, a titolo di imposta di soggiorno. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, "i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e

L'oggetto del processo è il danno erariale di € 6.820,50, cagionato al

recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi	
servizi pubblici locali" (comma 1).	
"Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di	
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,	
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la	
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina	
generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con	
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio	
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto	
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni	
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive,	
hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo,	
nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o	
per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione	
del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel	
termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti	
previsti dal presente articolo" (comma 3).	
Il Comune di Firenze ha proceduto a disciplinare la tassa, con la	
deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 2011,	
successivamente modificata e integrata con le delibere n. 21/2012, n.	
50/2014 e n. 12/2015.	
In particolare, con il comma 6 dell'art. 10 del Regolamento, sono stati	
previsti i criteri da seguire nella determinazione del <i>quantum</i> da	
riversare, in tutte quelle ipotesi in cui i titolari delle strutture non	
depositino documentazione sufficiente a ricostruire il gettito. Si tratta	

del c.d. tasso medio di occupazione, calcolato con il metodo induttivo,	
ovverosia assumendo come parametro il numero dei posti letto gestiti	
dall'impresa e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive	
presenti nel territorio comunale, nel periodo di esercizio.	
Com'è oramai pacifico nella giurisprudenza contabile e	
amministrativa, fino alle modifiche introdotte con il D.L. n. 34/2020,	
qualora sia istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno, il gestore	
di una struttura ricettiva assume la qualifica di agente contabile	
(Sezioni riunite, sent. n. 22/2006/QM); è tenuto a rendere il conto	
giudiziale della gestione, ai sensi del comma 1 dell'art. 74 del R.D. n.	
827/1924 e dell'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000 (<i>ex plurimis</i> , Sez. Giur.	
Veneto, sent. n. 121/2018; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 76/17). II	
mutamento della qualifica soggettiva del gestore, da agente contabile	
a responsabile di imposta, introdotto dal D.L: n. 34/2020, ha valore	
solo per il futuro e dunque dal 19.5.2020, giorno della sua entrata in	
vigore. Da quella data, il gestore non è più soggetto alla resa del	
conto giudiziale (Cass. SS. UU., sent. n. 26499/2020).	
In caso di danno erariale, resta comunque soggetto alla giurisdizione	
della Corte dei conti (Cass. Sezioni Unite, sent. n. 13330/2010 e sent.	
n. 14891/2010), anche dopo l'introduzione del D. L. n. 34/2020 (così,	
con riferimento alla figura più generale del responsabile d'imposta,	
Sez. Giur. Toscana, sent. n. 273/2020; con specifico riguardo al	
gestore delle strutture ricettive, v. ex multis Sez. Giur. Toscana, sent.	
n. 119/2021).	
Il gestore, infatti, anche sulla scorta delle previsioni del regolamento	
	I

comunale, è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini	
della riscossione dell'imposta, che comporta il maneggio di denaro a	
destinazione pubblica; ne consegue che si instaura un rapporto di	
servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e	
riversamento delle somme introitate.	
Pertanto, l'omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa	
di soggiorno, nei termini stabiliti dal regolamento comunale, configura	
la sussistenza di un danno erariale, addebitabile al convenuto a titolo	
di dolo.	
Nel caso in esame, la società convenuta ha ripetutamente violato gli	
obblighi di servizio, in quanto non ha versato l'imposta di soggiorno	
per il periodo agosto 2017 – aprile 2018 e non hanno nemmeno	
conservato traccia di alcuna forma di documentazione. Si tratta	
chiaramente di una condotta connotata da dolo c.d. contrattuale,	
ovverosia dalla coscienza e volontà di disattendere un obbligo di	
servizio, che ha determinato il mancato introito nelle casse comunali	
di tutte le somme dovute in quel periodo a titolo di imposta di	
soggiorno.	
In ordine al <i>quantum</i> , pari ad € 6.820,50, si rileva che è stato	
correttamente determinato in via equitativa, ai sensi del combinato	
disposto degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., in quanto è palese che, in	
difetto delle prescritte comunicazioni periodiche e di qualsiasi altra	
regolare documentazione in possesso della ditta, il danno non	
potrebbe essere oggettivamente provato nel suo preciso ammontare.	
Come criterio equitativo, è stato seguito un metodo matematico di	

accertamento previsto dal Regolamento comunale, assolutamente	
ragionevole, assumendo come parametro di riferimento il numero dei	
posti letto gestiti dall'impresa e la percentuale di saturazione delle	
strutture ricettive presenti nel territorio nel periodo di esercizio (il c.d.	
tasso medio di occupazione, previsto dal comma 6 dell'art. 10).	
Ne consegue che la società convenuta, in persona del Curatore	
fallimentare, è tenuta a versare la somma di € 6.820,50, in favore del	
Comune di Firenze.	
L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da	
calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di	
operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo, ovverosia dal giorno	
di scadenza dell'obbligo di riversamento delle somme dovute ogni	
quindici giorni a titolo di tassa di soggiorno, fino alla pubblicazione	
della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli	
interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.	
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la	
soccombenza per la posizione della fallita società International	
Hostels s.r.l., mentre dovranno essere interamente compensate per	
la convenuta Frisina Alessia, in qualità di amministratore unico della	
società International Hostels s.r.l., per il periodo 2017 – 2018, in	
quanto il giudizio nei suoi confronti viene definito sulla base di una	
questione pregiudiziale (art. 31, comma 3, c.g.c.).	
P.Q.M.	
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana,	
definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal	
deminitivamente pronunciando in ordine ana domanda proposta dar	

Procuratore regionale nei confronti della società "International Hostels	
s.r.l.", in persona del Curatore fallimentare, nonché contro Frisina	
Alessia, in qualità di amministratore unico della società International	
Hostels s.r.l., per il periodo 2017 – 2018;	
DICHIARA	
l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti della	
convenuta Frisina Alessia, in qualità di amministratore unico della	
società International Hostels s.r.l., per il periodo 2017 – 2018;	
ACCOGLIE	
la domanda proposta nei confronti della società "International Hostels	
s.r.l.", in persona del Curatore fallimentare; per l'effetto, la condanna	
al pagamento della somma complessiva di € 6.820,50 (seimila e	
ottocentoventi/50), in favore del Comune di Firenze, oltre alla	
rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di	
pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla	
somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.	
Compensa le spese di giudizio tra le parti, limitatamente alla	
posizione della convenuta Frisina Alessia, in qualità di amministratore	
unico della società International Hostels s.r.l., per il periodo 2017 -	
2018.	
Pone a carico della convenuta della società "International Hostels	
s.r.l.", in persona del Curatore fallimentare, le spese di giudizio, che	
liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi €.	
151,11.= (diconsi Euro centocinqunatuno,11.=).	
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	

20	
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 novembre	
 2021.	
IL RELATORE	
Giuseppe di Pietro	
IL PRESIDENTE	
Antonio Galeota	
Depositata in segreteria il 14/12/2021	
Il Direttore di segreteria	
Simonetta Agostini	
F.to digitalmente	